

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 24 MARZO 1955

(48<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato » (621) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 839, 842
MASSINI . . . . .	841
MATTARELLA, <i>Ministro dei trasporti</i> . . . . .	841
MOLINARI, <i>relatore</i> . . . . .	840
PORCELLINI . . . . .	841

« Modificazione all'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 636, contenente provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 » (782) (D'iniziativa del senatore Piechele) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	845, 849
BARBARO . . . . .	849
BUIZZA . . . . .	848
CANEVARI . . . . .	847
CROLLALANZA . . . . .	847
PIECHELE . . . . .	847, 848
PORCELLINI . . . . .	849
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	847, 848
TERRAGNI, <i>relatore</i> . . . . .	845

« Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno » (789-B) (Approvato dal Senato e mo-

dificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 850, 851, 852
BERTONE . . . . .	851
BUIZZA . . . . .	852
PETTI . . . . .	852
ROMANO, <i>relatore</i> . . . . .	850
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	851

« Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina » (889) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	843, 844
SANMARTINO, <i>relatore</i> . . . . .	844

#### Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE . . . . .	838, 839
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	839
SPEZZANO . . . . .	838, 839

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Canevari, Caporali, Cappellini, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Massini, Molinari, Porcellini, Rizzatti, Romano Domenico, Sanmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pasquali è sostituito dal senatore Petti.

A norma del terzo comma dell'articolo 31 del Regolamento interviene il senatore Bertone.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, intervengono i senatori Spezzano e Piechele.

Intervengono, infine, i Ministri dei lavori pubblici Romita e dei trasporti Mattarella.

CANEVARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Sull'ordine dei lavori.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, come ricorderete, allorchè fu discusso il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri, che diventò poi la legge 27 dicembre 1953, questa Commissione, unanime, prese l'impegno di modificare l'articolo 53 del testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici. In conformità di quell'impegno, io ho presentato un disegno di legge (stampato n. 736) che vi ho illustrato nella seduta del 17 febbraio scorso. In quella seduta era presente il sottosegretario di Stato Colombo il quale chiese, a nome del del Governo, che il disegno di legge non fosse discusso. Dopo le nostre precisazioni, si arrivò alla concessione di un breve rinvio. Tuttavia quella discussione non è stata ancora ripresa. Ed ora mi si dice che il Ministro dell'industria intende chiedere un altro rinvio, non più per il intende chiedere un altro rinvio, non più per 15 giorni o per un mese, ma per insabbiare il disegno di legge.

Noi mettemmo già in evidenza che non ci saremmo prestati per nessun motivo a questo insabbiamento. Ora, la richiesta del Ministro dell'industria dimostra ancora una volta, onorevoli colleghi, quale sia l'orientamento politico generale del nostro Governo nei riguardi soprattutto dei monopoli elettrici, e mi dispiace davvero che l'onorevole Romita, già socialista, possa accettare e seguire simili manovre. Infatti questo articolo 53 — che era già nella legge del 1916, ricopiato nella legge del 1919, e ricopiato ancora nella legge del 1933 — per le manovre di monopoli elettrici non è stato mai applicato. L'articolo è fatto in modo tale che gli interessati non possono far valere le loro ragioni, perchè la liquidazione è una facoltà e non un obbligo da parte del Ministero delle finanze.

Ma vi è di più. Il Ministero delle finanze a molti Comuni che hanno chiesto la liquidazione del canone in base all'articolo 53, ha risposto, violando la legge, che la legge non era applicabile perchè le concessioni erano precedenti al 1933.

Ora, noi non possiamo accettare questa impostazione. D'altra parte vi è un impegno preciso di questa Commissione!

Pertanto, non perchè il Governo ha compiuto determinate svolte politiche, noi, a distanza di anni, possiamo dimenticare quell'impegno e lasciare inoperante l'articolo 53. Io ho detto al sottosegretario Colombo che non intendevo affatto insistere perchè il disegno di legge fosse approvato sillaba per sillaba, ero disposto a discutere, a venire a delle transazioni. No, il Ministro dell'industria chiede che tutto questo venga rinviato. La cosa è tanto più grave, quando sappiamo che lo stesso Ministero dell'industria sta discutendo un eventuale aumento delle tariffe dell'energia elettrica.

Mi sembra davvero, onorevoli colleghi, che quello che stiamo subendo dal 1916 ad oggi, quello che abbiamo subito in modo più grave dal 1924 al 1945 da parte dei monopoli elettrici, non sia più assolutamente tollerabile. Se il Ministero dell'industria insisterà nella richiesta di un rinvio, io mi vedrò costretto mio malgrado (perchè non so se i colleghi che avevano assunto un impegno in Commissione lo manterranno in Aula) a portare questo disegno di legge in Assemblea e naturalmente, onorevoli colleghi, ad alzarmi ogni sera per chiedere che questo disegno di legge venga messo all'ordine del giorno.

L'onorevole Romita sa quello che in ogni momento è in ogni campo i monopoli elettrici riescono a fare, l'onorevole Romita sa, perchè ne è stato in un certo senso la vittima per sei mesi, quello che è avvenuto per i bacini imbriferi, sa anche che adesso il monopolio elettrico muovendo certi determinati tentacoli, riesce a far fare opposizione da taluni Comuni a quella delimitazione dei bacini imbriferi; ora, di fronte a queste continue vessazioni, di fronte a questo strapotere, di fronte, onorevole Romita e onorevoli colleghi, al fatto che andiamo ai Ministeri e le nostre parole restano senza eco, un direttore generale delle società elettriche va e ottiene quello che vuole; di fronte a tutto questo, io ritengo che sia assolutamente necessario che il disegno di legge venga discusso.

PRESIDENTE. Desidero dare comunicazione alla Commissione della seguente lettera che mi è pervenuta da parte del Sottosegretario Battista:

Caro Corbellini,

è in esame presso la Commissione da te presieduta un disegno di legge presentato dal

senatore Spezzano che reca altre modifiche all'articolo 53 del testo unico sulle acque ed elettricità.

Altro disegno di legge per iniziativa dell'onorevole Fabriani è all'esame della Commissione dei lavori pubblici della Camera dei deputati.

La proposta di legge del senatore Benedetti venne approvata lo scorso anno.

Così tutti, chi più chi meno, si danno da fare per modificare il famoso articolo 53 con oneri sempre crescenti per le aziende elettriche.

Poichè in definitiva tali oneri verranno presto o tardi a gravare sui consumatori, e quel che è peggio con leggi inorganiche approvate sotto la pressione dei proponenti che guardano soprattutto a migliorare i bilanci comunali senza eccessiva preoccupazione per l'economia generale della Nazione; opportunamente il Ministro Romita ha nominato una Commissione interministeriale presieduta dal Prof. Frosini per studiare una proposta organica di modifica del citato testo unico Acque ed Elettricità.

A nome quindi del mio Ministro e mio, ti sarò molto grato se vorrai soprassedere all'esame della proposta di legge Spezzano in attesa della conclusione degli studi che la predetta Commissione ha già iniziato.

Cordialmente

F.to EMILIO BATTISTA.

ROMITA, *Ministero dei lavori pubblici*. È opportuno che questo disegno di legge sia discusso in Assemblea; sono infatti preoccupato per il problema elettrico, non per la parte politica esposta dal collega Spezzano (e non rispondo nemmeno all'offesa fattami qualificandomi ex-socialista) ma per il fatto che io ho avuto la cura di nominare una Commissione per rivedere, e rivedere nel senso di tutelare gli utenti, tutto il testo della legge che riguarda le concessioni, l'andamento, lo sviluppo, il funzionamento, le future tariffe del sistema elettrico italiano. Tutto questo dimostra la mia volontà di risolvere in pieno questo problema. Alla Commissione infatti ho dato un termine perentorio e se avessi saputo di questa richiesta, avrei potuto informarmi quando la Commissione potrà finire i suoi lavori. Comunque solleciterò la Commissione perchè finisca i lavori al più presto e perchè i vari disegni di legge e le varie proposte d'iniziativa parlamen-

tare siano coordinate organicamente nell'interesse della produzione elettrica e nell'interesse degli utenti.

Debbo smentire però, e come Governo e come Ministro, che noi cerchiamo di tutelare, direttamente o indirettamente, i monopoli elettrici. Nessuna ragione, nessun motivo può dar origine a questa accusa; il Governo tutela la produzione, il Governo si preoccupa che verso il 1958 avremo una deficienza grave di energia elettrica, il Governo si preoccupa che ci sono molti utenti in molti Comuni che non hanno energia elettrica, il Governo si preoccupa che ci sono delle sperequazioni enormi nelle tariffe elettriche da zona a zona, il Governo vuol risolvere questo problema e risolverlo nell'interesse della collettività, non preoccupandosi dei monopoli elettrici. Io non so se è vero che i loro rappresentanti abbiano porte aperte presso i Ministeri, so soltanto questo: che non hanno porte aperte presso il mio Ministero.

SPEZZANO. Il Ministro dell'industria si è limitato a chiedere che il disegno di legge non venga discusso; io insisto invece perchè sia discusso in Commissione.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Prendo impegno che nella prossima seduta preciserò quando sarò in grado di discutere il disegno di legge, non prendo impegno di discuterlo nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Resta stabilito che nella prossima seduta il Ministro Romita ci riferirà circa lo stato dei lavori della Commissione di studio; in base a queste dichiarazioni la Commissione deciderà che cosa si dovrà fare.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**  
« **Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato** » (621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato** ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**MO LINARI, relatore.** Questo disegno di legge, che viene al nostro esame per l'approvazione, comporta delle modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, che disciplina le disposizioni sull'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato. Con decreto legislativo del 1948 furono apportati miglioramenti che disciplinarono la materia, per quel che riguardava le prestazioni di carattere economico a carico dell'Opera di previdenza portando gli importi a 20 volte l'anteguerra. Da quell'epoca ad oggi, così come è detto nella relazione del Governo, le condizioni di bilancio non hanno consentito di elevare ulteriormente gli importi di tali prestazioni onde adeguarli al costo della vita ulteriormente aumentato nel frattempo. Ma ora la migliorata situazione del bilancio dell'Opera lo permette, a giudizio del Ministro proponente; è quindi opportuno destinare una parte delle disponibilità finanziarie della gestione all'aumento degli assegni alimentari ad ex-agenti ed a congiunti di agenti defunti, del sussidio temporaneo agli orfani sprovvisti di pensione, e delle borse di studio.

Gli articoli 4, 7 e 14 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, sono quelli riguardanti i sussidi agli ex-agenti o congiunti di agenti defunti, il sussidio temporaneo agli organi sprovvisti di pensione nonché le borse di studio ai figli degli agenti; opportunamente con l'articolo 3 del presente disegno di legge, oltre che disporsi l'aumento, si stabilisce di mutarne la denominazione da borse di studio in « assegni scolastici », e ciò in considerazione del fatto che per la maggior parte dei casi si attribuisce, e giustamente, più importanza alle condizioni di bisogno dei beneficiari che non ai loro meriti scolastici.

Infine l'articolo 4 del presente disegno di legge modifica il 13° comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, riguardante sussidi continuativi agli orfani degli agenti deceduti in servizio o dopo la cessazione di esso.

La Commissione finanze e tesoro non ha espresso alcun parere definitivo, ma ha dato questo parere interlocutorio: « La Commissione finanze e tesoro non ha elementi suffi-

cienti per poter valutare la portata finanziaria dell'articolo 5. Infatti nella relazione che precede il disegno di legge si dice che i 60 milioni di maggior onere annuo a carico dell'Opera di previdenza saranno coperti con i contributi dei 13.000 agenti straordinari sistemati a ruolo. Ciò sarebbe possibile se l'Opera di previdenza fosse sistemata come Cassa di ripartizione. Se invece essa impiega le riserve matematiche, i versamenti dei nuovi agenti dovrebbero andare a coprire le riserve per i loro futuri bisogni.

« Sarebbe opportuno conoscere: a) quale è la somma che ogni agente versa all'Opera; b) se si fanno dei conti individuali; c) se e come si fa il conteggio dei pagamenti possibili ».

Il Ministro dei trasporti ha risposto quanto segue: « La 5<sup>a</sup> Commissione permanente, ha chiesto, in sede consultiva, elementi di giudizio nei riguardi del disegno di legge concernente " Modificazioni e aggiunte alle disposizioni sull'Opera di Previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato " (atto n. 621).

« In adesione a tale richiesta comunico i seguenti elementi: l'Opera di presidenza ancorché non ordinata come Cassa di ripartizione, funziona praticamente sulla base di un bilancio finanziario annuale, anziché sulla base di un bilancio tecnico. Le vicende monetarie susseguitesi sin dalla prima guerra mondiale ed il correlativo processo di svalutazione accentuatosi particolarmente negli ultimi quindici anni, hanno minimizzato la riserva matematica che si era incominciata ad accantonare nei primi anni di funzionamento dell'Opera, e che, ai sensi dell'articolo 8 della legge istitutiva 19 giugno 1913, n. 641, non potè essere altrimenti investita che in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, non suscettibili di rivalutazione, rendendo impossibile il raggiungimento dell'equilibrio tecnico. Lo svincolamento della gestione dal presupposto tecnico della costante corrispondenza tra riserva matematica ed ammontare degli oneri presenti e futuri relativi agli iscritti fu perciò inevitabile.

« I principali proventi dell'Istituzione sono costituiti dai contributi a carico degli iscritti in attività di servizio e da quelli a carico del bilancio delle Ferrovie dello Stato, gli uni e gli altri commisurati al 3 per cento degli stipendi e degli assegni pensionabili.

Tenuto conto: sia dell'entità numerica media annua degli iscritti per i quali l'Opera introita i contributi, sia dell'entità numerica media annua degli agenti che cessano dal servizio per esonero, morte o altre cause, con diritto alla indennità di buonuscita e con congiunti aventi titolo ad altre prestazioni di diritto (assegni alimentari, sussidi temporanei, ecc.); sia, infine dell'entità media annua delle prestazioni di diritto a carattere continuativo in corso di godimento è dimostrato che, indipendentemente dalle altre entrate della gestione, l'ammontare di detti contributi è tale da assicurare costantemente la copertura degli oneri relativi alle prestazioni di diritto. D'altra parte, l'annuo flusso globale di entrate dell'Istituzione consente anche l'erogazione di notevoli somme per concessioni facoltative (ricoveri in istituti di educazione e di istruzione, assistenza climatica, sussidi ed assegni di vario genere). Circa la specifica richiesta di dati contenuta nel parere si precisa: *a)* qual'è la somma che ogni agente versa all'Opera: si è già precedentemente accennato che ogni agente versa all'Opera il 3 per cento dello stipendio e degli assegni pensionabili; in media lire 7.500 all'anno; l'Amministrazione versa un contributo di pari importo, nonchè gli utili netti di alcuni servizi accessori di stazione; *b)* se si fanno dei conti individuali: no; *c)* se e come si fa il conteggio dei pagamenti possibili: non si fa un conteggio degli oneri futuri relativi agli iscritti man mano che maturano, bensì un conteggio dei soli oneri che vengono a scadenza nel corso di ogni esercizio finanziario. Tale conteggio si fa sommando all'onere per le prestazioni a carattere continuativo in corso di godimento nell'anno finanziario considerato, l'onere per le prestazioni di diritto e facoltative *una tantum* che vengono a scadenza nell'anno e l'onere per le prestazioni continuative il cui godimento si inizia nel corso dell'anno medesimo ».

Queste precisazioni mi sembra possano fugare i dubbi della 5<sup>a</sup> Commissione e pertanto ritengo che la nostra Commissione possa approvare con tranquillità il disegno di legge.

MASSINI. Per questo disegno di legge si potrebbero fare molte riserve e molte critiche, a parte il ritardo con cui è stato presentato,

sulla entità e sulla distribuzione degli assegni agli orfani e ai parenti degli agenti ferroviari deceduti. Altre critiche si potrebbero fare per quanto riguarda l'esiguità dell'assegno scolastico, data l'elevatezza attuale del costo dei libri e delle tasse.

D'altra parte niente è peggio che poco, e pertanto, in considerazione che questa perequazione dovrebbe essere avvenuta già da parecchio tempo e che in qualche modo queste modificazioni migliorano la situazione attuale, noi, pur mantenendo riserve e critiche, saremo favorevoli al progetto di legge.

Tenete inoltre presente che ogni agente versa a questa cassa una cosa come 15.000 lire all'anno; e questa è una somma non indifferente. Se però anche tale somma non è sufficiente, sarebbe opportuno aumentare l'aliquota a carico dell'Amministrazione ferroviaria per presentare questi miglioramenti nella misura effettivamente adeguata.

Ma, ripeto, dato che, se noi presentassimo oggi delle proposte di modifica, dovrebbero passare chissà quanti mesi e forse degli anni prima dell'attuazione del provvedimento, noi accettiamo questo come un primo passo verso una vera e propria perequazione, che risponda alle esigenze dell'attuale situazione ed alle effettive spese che i ferrovieri sopportano a questo riguardo.

PORCELLINI. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è sempre stata molto comprensiva verso gli orfani dei ferrovieri, ed ha sempre cercato di andare incontro alle necessità di questa categoria; è una cosa lodevole, che dovrebbe essere applicata da tutte le Amministrazioni dello Stato.

Certamente, esaminando gli articoli di questo disegno di legge, si vede che in realtà non è troppo quello che si concede.

Tuttavia io voterò in favore del provvedimento con una speranza e con un invito: che queste provvidenze per gli orfani dei ferrovieri siano sempre maggiori e siano oculatamente studiate dal Ministro dei trasporti.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Vorrei osservare soltanto che se fosse possibile fare di più, ne saremmo tutti lieti. Ma, ad onor del vero, bisogna riconoscere che la rivalutazione

ha una sua sostanziale consistenza, soprattutto se si tiene conto del fatto che si tratta di somme che vengono pressochè raddoppiate, ed alcune più che raddoppiate, in rapporto alle norme vigenti nel 1948. Non si tratta quindi di rivalutare prestazioni e contributi fissati con legge anteriore al periodo di svalutazione: l'ultimo decreto legislativo è infatti del 22 aprile 1948.

Si procede oggi, con questo disegno di legge, ad un aggiornamento che in alcuni casi, ripeto, è di molto superiore al raddoppiamento. Ad esempio, per il primo caso contemplato nello articolo 2, si portano gli assegni alimentari da lire 30.000 e 24.000 a lire 60.000 e 48.000; nel secondo caso da lire 39.000 e 33.000 a lire 100.000 e 80.000, e così di seguito.

Lo stesso assegno scolastico, che certamente non si può dire eccessivamente largo, viene tuttavia portato da lire 3.200 e 6.400 a lire 5.000 e 9.000, per le scuole elementari; da lire 5.600 e 12.000 a lire 8.000 e 16.000 per le scuole medie di primo grado, e così di seguito. C'è dunque una modifica in meglio che mi pare considerevole.

Comunque, io sono d'accordo sulla opportunità che quando il bilancio lo consentirà si possa procedere ad ulteriori aggiornamenti. Dobbiamo tener presente che l'Opera agisce ripartendo molto più di quanto sostanzialmente dovrebbe fare, data la sua strutturazione; e da questo sono sorte le preoccupazioni della Commissione finanze e tesoro.

L'Opera infatti dovrebbe ricostituire le sue riserve matematiche, che si sono liquefatte con la svalutazione. Per non ridurre a cifre irrisorie i contributi che si elargiscono, l'Opera stessa, pur essendo organizzata come gestione che dovrebbe puntare sulle riserve matematiche, funziona come una Cassa di ripartizione.

Per fortuna però — ed è questo che dovrebbe tranquillizzare la coscienza dei membri della Commissione che deve deliberare, come di quelli della Commissione finanze e tesoro che

ha sollevato il problema — la situazione è tale per cui, indipendentemente dallo adeguamento delle riserve matematiche, ed anche funzionando come Cassa di ripartizione, le prospettive future dell'Opera sono sempre tranquille, data la struttura della Cassa e il numero sempre costante dei contributi.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561 è modificato come segue:

« L'importo annuo dei sussidi temporanei di cui sopra è aumentato del 100 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo della Amministrazione ferroviaria ».

In conseguenza è anche modificato come segue l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto sopra citato:

« La misura di tali sussidi è quella stabilita dall'articolo 4 del presente decreto, esclusa la maggiorazione del 100 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso ».

(È approvato).

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue:

« Per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai precedenti comma, ancorchè residenti o domiciliate in luoghi diversi, gli assegni alimentari sono:

lire 60.000	oppure	lire 48.000	all'anno	per una persona
» 100.000	»	» 80.000	»	» due persone
» 132.000	»	» 105.000	»	» tre persone
» 152.000	»	» 120.000	»	» quattro o più persone,

a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi 10 gradi, oppure a quello dei rimanenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210 ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 14 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue:

« L'Opera può conferire annualmente a carico della disponibilità, con norme di concorso da stabilirsi dal Comitato amministratore, assegni scolastici a favore degli orfani di cui all'articolo 4, anche se non abbiano goduto del sussidio temporaneo per aver superato il 18° anno di età alla morte del padre, nonché a favore di figli di agenti cessati dal servizio.

« Al concorso agli assegni possono essere

ammessi anche i figli di agenti in attività alle seguenti condizioni:

1° che siano iscritti a scuole medie di 2° grado, a Università o Istituti superiori o a corsi di perfezionamento;

2° che l'ammissione alle dette scuole o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore a otto decimi;

3° che gli iscritti ad anno di corso superiore al primo delle Università o di Istituti superiori, abbiano superato con una media non inferiore a otto decimi tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti;

4° che gli iscritti a corsi di perfezionamento abbiano riportato una votazione media non inferiore a nove decimi negli esami sostenuti per tutto il corso universitario precedente.

« Il Comitato amministratore dell'Opera può prescrivere le altre norme di concorso che ritenga necessarie.

« Gli assegni scolastici possono essere concessi nelle misure seguenti:

da lire	5.000	a lire	9.000	per le scuole elementari
»	»	8.000	»	» 16.000 per le scuole medie di 1° grado (scuola media, scuola di avviamento professionale e scuola tecnica) ed altre equivalenti;
»	»	14.000	»	» 25.000 per le scuole medie di 2° grado (liceo, istituto tecnico, istituto magistrale, magistero professionale per la donna) ed altre equivalenti;
»	»	22.000	»	» 50.000 per le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

(È approvato).

Art. 4.

Il tredicesimo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, è modificato come segue:

« In casi eccezionali a giudizio del Comitato amministratore dell'Opera, il ricovero dell'orfano che al compimento del 18° anno di età si trovi a frequentare una classe di scuola media di secondo grado può essere prorogato fino, e non oltre, la chiusura dell'anno scolastico in cui compie il 19° anno di età ».

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1° luglio 1953.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina** » (889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SANMARTINO, *relatore*. Il grave avvenimento del terremoto di Messina e paesi vicini, per la vastità e l'eccezionalità del fatto stesso, comportò una serie di provvedimenti i quali, anche per la fretta con cui venivano emanati e per la novità delle situazioni che si andavano presentando, davano luogo a contraddizioni e rilevavano lacune e necessità di ulteriori adeguamenti alle esigenze che si andavano manifestando. C'è dunque una serie di leggi, che mi risparmio di accennare particolareggiatamente. Le quali costituiscono appunto questi ulteriori adeguamenti.

Il disegno di legge, che oggi viene sottoposto alla nostra approvazione, rappresenta appunto un ulteriore adeguamento di queste disposizioni.

Infatti la situazione è questa: gli isolati del piano regolatore di Messina venivano divisi in comparti, che costituivano unità fabbricabili secondo l'articolo 124 del testo unico sulla materia. Queste divisioni fra i vari proprietari avevano luogo secondo i diritti di proprietà, che venivano accertati a mezzo dei dati catastali, o altri documenti che si fossero presentati.

Questo per quanto concerne la divisione. Quanto poi all'assegnazione di tali comparti, qualora fosse mancato l'accordo fra i proprietari per una divisione consensuale, il Comune aveva diritto di indire una prima gara alla quale, secondo l'articolo 128, dovevano essere invitati tutti i proprietari di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano dei beni compresi nel comparto. Naturalmente i concorrenti dovevano versare una cauzione, che era il decimo della somma indicata nel bando di concorso, e dovevano anche assumersi le spese della gara.

Qualora poi questa prima gara fosse rimasta deserta, o comunque per altra ragione fosse decaduta, il Comune doveva indire una seconda gara. Per la seconda gara vi erano delle condizioni meno restrittive, in quanto venivano ammessi a concorrere anche i proprietari di parti o piani soprastanti al soffitto del primo piano.

Queste delimitazioni derivano da altri articoli del testo unico, che avevano stabilito, per ragioni tecniche, delle limitazioni all'altezza degli edifici imponendo un'altezza massima di metri 10 per le strade in piano e di metri 11 per quelle in pendio. Successivamente queste norme vennero modificate, in quanto si ammise

che, nelle località sismiche di prima categoria, l'altezza massima potesse essere di metri 16 per le strade in piano, e di metri 17,50 per quelle in pendio, fissando in non più di 4 il numero dei piani (compreso il piano terreno).

Comunque, queste limitazioni avevano fatto sì che rimanessero esclusi dall'assegnazione molti comparti di queste terre colpite dal terremoto, tanto che, fino ad oggi, si lamenta l'inconveniente che vi sono, nella sola città di Messina, 474 comparti ancora da assegnare. Pensate quale grave inconveniente sia questo, data l'esigenza di abitazioni e la necessità della popolazione di avere un ricovero qualsiasi.

Il presente disegno di legge viene dunque a riparare la situazione esistente, in quanto sostituisce la dizione del primo comma dell'articolo 128 del testo unico con una nuova, nella quale si invitano ad una prima gara tutti i proprietari dei beni, esclusi i cantinati, compresi nel comparto, e non più, come era stabilito in precedenza, soltanto i proprietari di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano dei beni compresi nel comparto.

Nell'articolo 2 si procede ad un secondo ampliamento delle norme vigenti, in quanto si ammettono alla seconda gara anche i proprietari di edifici o parte di edifici sottoposti ad espropriazione per effetto del piano regolatore, indipendentemente dall'articolo limitativo che fissava diverse disposizioni.

In tal modo si viene incontro a queste urgenti esigenze, ed io mi auguro che la Commissione non avrà nulla in contrario ad approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 128 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituito dal seguente:

« Con avviso da pubblicare a norma dell'articolo 125, sono invitati ad una prima gara



tutti i proprietari dei beni, esclusi i cantinati, compresi nel comparto, i quali versino una cauzione corrispondente almeno al decimo della somma indicata nel precedente articolo e le spese di gara ».

(È approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 130 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, è sostituito dal seguente :

« Ove non si addivenga ad una assegnazione in base ai precedenti articoli per deserzione o decadenza, il Comune apre, entro 30 giorni, una seconda gara, nelle forme della prima, fra i proprietari di edifici o parte di edifici sottoposti ad espropriazione per effetto del piano regolatore, indipendentemente dall'articolo 123 ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Piechele: « Modificazione all'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 636, contenente provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 » (782).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Piechele: « Modificazione all'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 636, contenente provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

L'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 636, viene sostituito dal seguente:

« Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, non-

chè quelle di cui all'articolo 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, per quanto riguarda le opere di sistemazione dei bacini montani, a favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno del 1951, sono estese a tutte le regioni del territorio nazionale esclusa la Calabria, disastrose dalle alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire sette miliardi e 500.000.000 ».

TERRAGNI, *relatore*. Il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame è stato presentato dal senatore Piechele in data 8 novembre 1954, e prevede una modifica all'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 636.

Questa legge è derivata da un complesso di numerose proposte di legge che sono state presentate in seguito alle alluvioni verificatesi nell'estate e nell'autunno del 1953. Ritengo utile fare un po' di storia dei precedenti che hanno portato all'approvazione della legge n. 636, appunto per vedere lo spirito che ne ha informato la compilazione.

Da parte di diversi senatori erano stati presentati, verso la fine del 1953, numerosi disegni di legge per provvedimenti a favore di zone colpite da alluvioni e nubifragi nell'autunno del 1953. Per la riparazione dei danni era preventivata una spesa di circa 10 miliardi di lire, cifra che risultava controllata dagli uffici competenti del genio civile. Fra questi disegni di legge, quello n. 253, di iniziativa dei senatori Piechele e Benedetti, per la Regione Alto Adige e Trentino, figurava con un importo di danni e quindi di lavori richiesti, o per lo meno segnalati, per 963 milioni, di cui 524 relativi ad opere da eseguirsi per la sistemazione dei bacini montani.

La Commissione speciale nominata dal Senato per l'esame di questi disegni di legge, incaricò il senatore Buizza di riunire tutti i progetti presentati e di predisporre un unico testo per le provvidenze a favore di queste zone alluvionate; tale incarico fu affidato nella seduta del 19 febbraio 1954. Coordinando le diverse proposte che erano state presentate ad iniziativa dei colleghi, il compito del senatore Buizza era quello di ridurre, nello stesso tempo, gli stanziamenti, che erano previsti nell'ordine di 10 miliardi di lire, a circa

7 miliardi e mezzo, dei quali 6 miliardi per lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici ed un miliardo e mezzo per lavori di competenza del Ministero dell'agricoltura.

Nella seduta del 6 maggio 1954 la Commissione dopo ampia discussione deliberava l'approvazione del provvedimento che in seguito veniva approvato dalla Camera dei deputati e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1954. La nuova legge, richiamandosi a quella del 10 gennaio 1952, n. 9, estendeva le provvidenze non più soltanto alle zone che erano interessate nei diversi disegni di legge presentati ad iniziativa parlamentare, ma a tutto il territorio nazionale, esclusa la Calabria, e per tutte le alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954. Inoltre, lo stanziamento veniva aumentato da sei miliardi a sette miliardi e mezzo per la competenza del Ministero dei lavori pubblici, più un miliardo e mezzo per la competenza del Ministero dell'agricoltura; ed il finanziamento era distribuito in diversi esercizi, a partire dal 1954-55.

Nel testo del disegno di legge n. 253, presentato dai senatori Piechele e Benedetti, è specificato all'articolo 2 il riferimento alle provvidenze dell'articolo 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 2, legge che finora non era stata richiamata in esame, riferendosi le proposte fatte soltanto alla legge n. 9 del 10 gennaio 1952. La legge n. 3 del 10 gennaio 1952, riguarda le provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951.

Il richiamo fatto nel disegno di legge dei senatori Piechele e Benedetti alla legge n. 3, era fatto appunto perchè, all'articolo 15, si comprendono tra le opere da ripristinare anche i bacini montani, che nella prima legge n. 9 non figuravano.

La Commissione finanze e tesoro, nel suo parere scritto dichiara che « non ha nulla da osservare per la parte finanziaria, in quanto non vi è aumento della spesa prevista dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 686, di cui si propone una modifica estensiva. Soggiunge però, che è indubbio che caricare su detto articolo opere non previste in esso, restringa la disponibilità dei fondi per quelle previste ».

In secondo luogo alla stessa Commissione sembra opportuno esaminare attentamente il punto « se le spese per le alluvioni nei bacini montani dell'Alto Adige, alle quali si vuol provvedere col presente disegno, non siano già contemplate e assicurate dall'articolo 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 ».

Per quanto riguarda la prima osservazione, devo dire che la modifica estensiva è solo nella parte formale, perchè nel disegno di legge presentato dai senatori Piechele e Benedetti erano comprese le opere che riguardavano i bacini montani del Trentino-Alto Adige e quindi nella spesa totale, prevista nella somma di 10 miliardi, evidentemente, erano comprese anche queste opere per un importo di 524 milioni circa.

Per la seconda parte del parere della 5<sup>a</sup> Commissione, si può osservare che le spese previste dal disegno di legge in esame non possono essere contemplate nella legge 10 gennaio 1952, n. 3, perchè quella legge si riferisce esclusivamente alle alluvioni avvenute nel 1951, mentre per i provvedimenti compresi nel presente disegno di legge non c'è possibilità di riferirsi alla legge del 1951.

In conclusione, io penso che la richiesta di precisazione della Commissione finanze e tesoro non abbia ragione di essere, perchè le spese relative ai bacini montani del Trentino-Alto Adige, risultavano comprese nella famosa distinta presentata nel primo disegno di legge Piechele-Benedetti e pertanto le spese relative a quelle opere subiranno la stessa riduzione che subiranno tutte le altre.

Ad ogni modo, può darsi che il relatore del disegno di legge approvato, senatore Buizza, possa dare una interpretazione esatta del modo in cui si è arrivati alla redazione definitiva del testo del disegno di legge stesso. Comunque nella legge n. 636, in effetti, esiste una omissione rispetto ai bacini montani, per i quali il disegno di legge Piechele e Benedetti prevedeva un riferimento all'articolo 15 della legge n. 3, che non è stato riportato nel disegno di legge approvato. Però mi sembra che, attraverso lo svolgersi delle discussioni che hanno portato alla compilazione del disegno di legge in esame, si possa tranquillizzare il senatore Piechele sul fatto che le opere che erano comprese nel suo elenco saranno certamente com-

prese anche tra le opere da eseguire in base all'attuale provvedimento.

CROLLALANZA. Successivamente al 15 luglio si sono verificate in Puglia notevoli mareggiate ed alluvioni. Il Ministro dei lavori pubblici ha provveduto, nei limiti delle sue possibilità, a fronteggiare nella mia regione i bisogni più urgenti, ma purtroppo, e questo risulta da alcune risposte da lui date alle sollecitazioni pervenutegli dai parlamentari, egli non ha i fondi necessari per soddisfare tutte le altre esigenze.

Il collega Porcellini ha fatto presente che si tratta di una questione di mezzi, siamo d'accordo; però in questo momento, dopo la lunga gestazione di questo provvedimento, io non penso di chiedere un aumento di fondi perchè ciò porterebbe ad un ulteriore ritardo nell'approvazione della legge. Propongo, invece, di specificare nel suo testo che si possono applicare i benefici previsti anche alle mareggiate avvenute fino al 31 dicembre, perchè delle due l'una: o ci sarà una possibilità di attingere a questo fondo e in questo caso sarà raggiunta la finalità alla quale io tendo, o non ci sarà questa possibilità ed allora il Ministro, avendo già una casistica che lo autorizzi ad intervenire anche per le calamità avvenute in Puglia, dopo il 15 luglio, si procurerà appena possibile ulteriori finanziamenti per fronteggiare tali esigenze.

D'altra parte se l'autorizzazione di spesa, indicata nella legge, corrisponde, *grosso modo*, all'accertamento di quelli che sono i danni verificatisi in alcune regioni, alle quali particolarmente la legge si riferisce, è da considerare che alcuni interventi per la regione pugliese potrebbero risultare più urgenti di alcuni altri ai quali è destinato il finanziamento sottoposto alla nostra approvazione. In altri termini lasciamo al Ministro dei lavori pubblici, con l'estensione del termine del 31 dicembre, la possibilità di poter fronteggiare, nei limiti delle somme a disposizione, quelle che sono le esigenze più impellenti.

CANEVARI. Innanzi tutto dobbiamo esprimere il nostro pensiero in relazione alla pro-

posta fatta dal relatore e cioè: trovano già capienza in questo disegno di legge i lavori, ecc.? Una volta superato questo punto, per noi la discussione si chiude, poichè, per quanto ha detto il collega Crollalanza, resta sempre la porta aperta sulle possibilità che sembra esistano a carico dei sette miliardi e mezzo già stanziati.

In ogni modo l'argomento potrebbe formare oggetto di altra discussione.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Io debbo dichiarare con rammarico che non posso accettare questo disegno di legge, e badate che sono d'accordo con tutti, e forse più di tutti, che i bacini montani vanno sistemati. Ma la sistemazione dei bacini montani va fatta con un piano organico che riguardi tutta l'Italia tenendo presenti varie regioni.

I sette miliardi e mezzo della legge dell'agosto 1954 sono insufficienti, non dico, per far fronte a questi problemi, ma alle più inderogabili esigenze sorte in conseguenza dell'alluvione. Se noi veniamo ad aggravare ancora un capitolo del mio Ministero con oneri che spettano all'agricoltura (e posso anche assumerli se il Tesoro mi dà i fondi) vuol dire che non si farà fronte ai danni causati dalle alluvioni che ci sono state, non si farà fronte a questo terribile pericolo che grava sul Paese.

Richiamo quindi la vostra attenzione sul fatto che bisogna approvare una legge organica. Quindi, se accettate il mio consiglio di rinviare questa discussione, io mi farò interprete delle varie richieste e, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, cercherò di sostituire la data di cui si è parlato. Quindi vi prego di darmi il tempo di trattare direttamente con il Ministero dell'agricoltura per vedere di inquadrare questo problema in un piano organico, e pertanto vi pregherei di formulare un ordine del giorno in cui si inviti il Governo a sistemare una situazione in maniera di fare qualche cosa di organico, che dia garanzia che questi danni vengano riparati.

PIECHELE. Prendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Mini-

stero e sono con lui d'accordo che il problema dei bacini imbriferi montani debba essere risolto con una legge organica. Però mi permetto, di fronte alla chiara esposizione fatta dal relatore, di osservare che se effettivamente dovesse essere bocciato il disegno di legge da me presentato, ci sarebbe in un certo qual modo un indebito arricchimento da parte di alcune Regioni per quella parte di fondi che verrebbe sottratta alla sistemazione dei bacini imbriferi montani o in particolare dei bacini dell'Alto Adige.

Io credo che nel calcolare la somma di 5 miliardi si sia tenuto conto anche della somma che era stata denunciata nel disegno di legge presentato da me e dal senatore Benedetti riguardante le provvidenze necessarie per la sistemazione dei bacini imbriferi.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Quello che dice lei è esatto, io solo per le alluvioni avevo chiesto molto più dei 7 miliardi e mezzo.

PIECHELE. In ogni modo nella somma complessiva, quale risulta dall'articolo 1 della legge, era stato tenuto conto anche dei 514 milioni che si erano chiesti per i bacini montani della regione Trentino-Alto Adige. Di questo il relatore ha dato atto e ritengo che non vi possa essere alcun dubbio. Ora non saranno 514 milioni, saranno 300, saranno 250, ma qualche cosa dovrebbe affluire alla regione Trentino-Alto Adige, proprio per questo scopo determinato. Se i colleghi sono d'accordo, la discussione sia pure rinviata, però alla condizione che non sia un rinvio *sine die*, corrispondente ad un insabbiamento, perchè, onorevole Ministro, è assolutamente necessario risolvere il problema e risolverlo presto; lei mi insegna, come tecnico, che le erosioni che si sono verificate in questa occasione, se dovesse accadere un'altra alluvione, causerebbero dei danni sempre più gravi, e sarà sempre più difficile poter rimediare. Quello che oggi possiamo riparare con 100, domani richiederà 1.000.

Per queste ragioni, prego di voler fare in modo che questo provvedimento organico venga impostato al più presto e studiato con tutta la fretta necessaria per ovviare alle gravissime conseguenze che derivano dalla mancata sistemazione dei bacini montani.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Io non penso minimamente di insabbiare questo progetto, perchè ho la convinzione, come tecnico, che è necessario sistemare i bacini montani per far arrivare in basso le acque pulite e più lentamente. Questa è l'idea di un modesto tecnico: il problema dei bacini montani è collegato strettamente a quello delle alluvioni, ma non cerchiamo di superare con una piccola leggina un problema che è di carattere nazionale. Perciò mentre dico che è mia intenzione di risolvere il problema dei bacini montani, aggiungo che questo si può fare solo con una legge organica.

Ha detto bene il collega Crollalanza. Signori, io sono molto preoccupato della nostra Italia; l'Italia è vecchia in tutte le sue opere, dobbiamo ringiovanirla, tra qualche anno il mio successore avrà problemi terribili da risolvere per ringiovanire l'Italia. Paesi che crollano, paesi che scivolano, spiagge che spariscono, vi è necessità di un programma organico che io sto studiando. Quando voi mi interpellate per la frazione A o B che crolla, per voi è un episodio, per me non è che un indizio di una malattia che sta colpendo il nostro Paese. I bacini montani sono in questa categoria; Noi vogliamo evitare le alluvioni, ed allora dobbiamo sistemare i bacini montani, ma questo si deve fare in maniera organica. Quindi niente insabbiamento, ma una volontà operosa per risolvere il problema.

BUIZZA. Sono stato relatore alla Commissione speciale per le alluvioni nel 1953 e vorrei ricordare come si è svolta presso quella Commissione del Senato la discussione.

Si stabilì che si dovessero prendere in considerazione tutti i disegni di legge che erano stati presentati, ma che si dovesse tener conto soltanto dei disegni di legge che si riferivano a casi di patente eccezionalità.

Allora si incluse il provvedimento proposto dal senatore Piechele e dal senatore Benedetti che contemplava una cifra di 830 milioni. Comunque, fatta la somma degli stanziamenti richiesti dai disegni di legge considerati, ne risultò una spesa di 12.300.000.000 per l'estensione dei benefici della legge sui lavori pubblici e di 2 miliardi e mezzo per l'estensione della legge a favore delle aziende agricole.

Il Ministro del tesoro dichiarò di non poter dare assolutamente 14 miliardi e a furia di insistere ci mise a disposizione 7 miliardi complessivi. Allora io dissi: siccome è già quasi un anno che sono avvenute queste alluvioni e noi stiamo ancora discutendo, mi sembra che sia il caso di prendere questi miliardi che ci dà il Tesoro riservandoci di domandare il resto se i lavori non potranno essere completati. Proposi ancora che i 7 miliardi venissero ripartiti in questo modo: 6 miliardi per i lavori pubblici e un miliardo per l'agricoltura.

Bisogna aggiungere che quei 7 miliardi vengono erogati in tre esercizi, quindi i lavori devono procedere per necessità con una lentezza che non è augurabile.

I bacini montani furono esclusi perchè si considerò che vi era la legge sui territori montani e la legge sulle opere straordinarie. Quindi per i bacini montani si poteva ricorrere a queste leggi.

Debbo dire ancora che alla legge approvata da noi furono dalla Camera apportate delle modifiche riguardanti il periodo in cui si sono verificate le alluvioni. Mentre noi avevamo considerato le alluvioni verificatesi nell'estate e nell'autunno del 1953, la Camera comprese anche le alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 14 giugno 1954, non ricordandosi che così stabilendo includeva anche il Polesine, per il quale si fecero, a suo tempo, delle leggi speciali, il quale avrebbe potuto attingere, ove ne avesse avuto bisogno, a questi fondi.

Per concludere sono del parere di accettare la proposta con la quale il Ministro ci è venuto incontro, e cioè di sospendere la discussione fino a che vengano presentati dei provvedimenti organici.

Desidero infine ricordare che un disegno di legge era stato presentato anche dal senatore De Luca Angelo. Noi lo escludemmo perchè il fatto era avvenuto nel gennaio-febbraio 1954 mentre le provvidenze furono limitate al 1953. Ora se il Ministro riuscirà ad ottenere dal Ministero del tesoro un aumento degli stanziamenti, si potrà tenere in considerazione anche quel disegno di legge.

PORCELLINI. Il collega Buizza ci ha spiegato i precedenti della questione. Io però

rilevo che fra le località in cui si sono verificate le alluvioni, è stata omessa Parma, mentre invece alla Camera i 7 miliardi sono stati portati a 7 miliardi e mezzo per dare 500 milioni ai danni subiti da Parma.

Sono d'accordo sull'opportunità che il disegno di legge sia rinviato come desidera il Ministro, però non vorrei che in questa leggina si incominciassero ad includere tante cose, come desiderava il collega Crollalanza, per cui a un dato momento divenisse inoperante. Se si mette troppa carne al fuoco andrà a finire che non si otterrà nulla. D'altra parte desidererei che il rinvio fosse di breve durata nel senso che dopo le vacanze pasquali il Ministro ci desse una risposta precisa.

PRESIDENTE. Il Ministro si impegna a studiare il problema il più rapidamente possibile.

PORCELLINI. Non vorrei che per reperire dei fondi, cosa sempre difficile, questa leggina fosse rimandata per sei mesi od un anno.

PRESIDENTE. Penso che questa preoccupazione del senatore Porcellini non abbia ragione d'essere.

BARBARO. Io faccio una questione più di forma che di sostanza, ma la forma molto spesso ha una importanza notevole.

Questa eccezione negativa che riguarda la Calabria mi sembra poco opportuna. Ci sono altre Regioni che, come la Calabria, hanno avuto leggi speciali, per esempio il Polesine e il Salernitano. Quindi o le comprendiamo tutte o le escludiamo tutte.

Io vorrei pertanto proporre un emendamento per escludere tutte le Regioni che hanno avuto leggi speciali.

PRESIDENTE. Io credo che noi possiamo rinviare per un breve periodo l'esame di questo disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così resta stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno** »  
(789-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno », approvato da questa Commissione nella seduta del 16 dicembre scorso e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, *relatore*. Esaminerò brevemente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1 è stata modificata la lettera *c*) nel senso che il Ministero dei lavori pubblici provvederà al ripristino delle opere idrauliche anche di quarta categoria, purchè appartenenti allo stesso bacino idrografico, nonchè nei corsi d'acqua non classificati ed assimilati. Alla lettera *d*) è prevista la riparazione e ricostruzione oltre che delle chiese parrocchiali anche delle succursali ed assimilate. Questa infatti è la dizione sempre usata in altre leggi del genere.

La Camera ha poi introdotto un comma aggiuntivo alla lettera *h*) stabilendo che la ricostruzione può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite e in tutti i casi nell'ambito della provincia di Salerno. Forse sarebbe stato opportuno restringere questo concetto all'ambito dello stesso Comune, ma non credo necessario rinviare il disegno di legge alla Camera per questo.

La stessa aggiunta inserita nella lettera *d*) è stata apportata anche nell'ultimo comma della lettera *h*).

L'articolo 2 stabilisce il limite dei contributi che sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa quando si tratti di alloggi di non più di tre vani e al 70 per cento quando si tratti di alloggi composti di un numero maggiore di vani. La Camera ha aggiunto che uguale contributo è dovuto per la riparazione o la ricostruzione degli altri edifici previsti

nella stessa lettera *g*) dell'articolo 1. Questi altri edifici sarebbero quelli di qualsiasi natura e destinazione. In merito a questa aggiunta potrebbe sorgere un dubbio di interpretazione se « l'uguale contributo » si riferisca al 90 o al 70 per cento indicato nella prima parte del comma. Dal momento che è detto « uguale » e non « uguali » possiamo senz'altro ritenere che ci si riferisca al 70 per cento.

La Camera ha quindi aggiunto gli articoli 3, 4 e 5 riguardanti i mutui e le modalità di concessione. Su questi articoli sentiremo il parere della Commissione di finanze e tesoro. Per conto mio mi dichiaro senz'altro favorevole.

All'articolo 6, corrispondente al nostro articolo 3, col quale si stabiliva che debbano considerarsi bisognosi i proprietari che abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1.600, si è precisato che il reddito dominicale deve essere determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 489, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, che riguarda il cambiamento di colture.

All'articolo 7 di nuovo c'è solo una modifica di forma a causa della diversa numerazione degli articoli.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11, corrispondenti rispettivamente ai nostri 5, 6, 7 ed 8 sono identici.

L'articolo 12, già 9, dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici di avvalersi del comune di Salerno per la progettazione ed esecuzione di determinati lavori. La Camera ha stabilito che eguale facoltà è concessa anche per il comune di Cava dei Tirreni. Senza entrare nel merito ed esaminare se il comune di Cava dei Tirreni è attrezzato per questi lavori, osservo che trattandosi solo di facoltà concessa al Ministro dei lavori pubblici di affidare questi lavori, il Ministro giudicherà lui se è il caso di farne uso.

L'articolo 13 è nuovo. Questo articolo prevede che i proprietari che non possono provvedere direttamente alla ricostruzione o riparazione, possono delegare i Comuni a provvedere per loro conto. La ricostruzione potrà avvenire anche in complessi edilizi unitari, il che risponde a criteri di economia e di opportunità tecnica. Sono quindi favorevole a questo articolo.

Gli articoli 14 e 15, corrispondenti ai nostri 10 ed 11, sono rimasti sostanzialmente invariati.

Gli articoli 16 e 17 sono nuovi e riguardano la spesa. Anche su di essi dovrà pronunciarsi la Commissione di finanze e tesoro.

In seguito all'aumento della spesa, all'articolo 18, corrispondente al nostro 12, si autorizza uno stanziamento di lire 8.776.000.000 invece che di 7.000.000.000.

Con gli articoli da 19 a 22 si dettano ugualmente norme di carattere finanziario.

Se la Commissione di finanze e tesoro non avrà nulla da eccepire per la sua parte, io mi dichiaro favorevole alle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Il senatore Bertone, Presidente della Commissione finanze e tesoro, è intervenuto personalmente, a norma del terzo comma dell'articolo 31 del nostro Regolamento, per comunicarci il parere della sua Commissione.

**BERTONE, Presidente della Commissione finanze e tesoro.** Io ho dovuto esaminare affrettatamente questo disegno di legge che mi è stato trasmesso solo ieri.

Ritenevo che il disegno di legge approvato dal Senato non avrebbe incontrato difficoltà alla Camera dei deputati, tanto che mi era stato sollecitato, nel testo da noi approvato, dallo stesso relatore alla Camera. Viceversa la Commissione della Camera lo ha profondamente modificato specie per quanto riguarda la parte finanziaria.

Noto innanzitutto che c'è un aumento di spesa di 1.776.000.000, alla cui copertura si provvede prorogando di 5 mesi, dall'ottobre 1956 al marzo 1957, l'addizionale disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954. Nulla da eccepire per quanto riguarda la copertura, dato che la procedura è regolare.

Osservo poi che viene dato un miliardo allo Istituto di credito fondiario per mutui. Si tratta di mutui garantiti, che debbono essere restituiti e per i quali il Ministero dei lavori pubblici sostiene solo il contributo del 3 per cento, che verrà stanziato tra quelle opere di competenza per cui c'è un fondo annuale che viene automaticamente rinnovato in tutti gli esercizi suc-

cessivi senza che occorranò nuove disposizioni di legge.

Infine vi sono i 200 milioni per prestiti industriali, con interesse del 3 per cento, cioè 24 milioni.

La copertura c'è, e quindi la Commissione di finanze e tesoro non ha nulla da eccepire per la parte finanziaria.

Il desiderio che esprime è che disegni di legge di questo genere si possano esaminare con un po' più di calma, per esprimere con più ponderatezza le nostre osservazioni, dare eventualmente dei suggerimenti, ed anche per evitare dubbi di interpretazione o altri inconvenienti.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Presidente della Commissione finanze e tesoro per il suo intervento. Credo che anche noi possiamo associarci alla sua richiesta perchè ci sia sempre dato un certo margine di tempo per esaminare i disegni di legge.

In questo caso, però, la gravità della situazione ci consiglia una certa urgenza.

**ROMITA, Ministro dei lavori pubblici.** Non è colpa del Governo se questo disegno di legge è venuto solo ora all'esame della Commissione.

Ha poi osservato giustamente il Presidente Bertone che le modifiche della Camera costituiscono una sorpresa, perchè con il deputato relatore ci si era intesi per un testo concordato.

Invece alla Camera sono state introdotte delle notevoli modifiche. Per conto mio ho fatto altre indagini, ho trovato altri danni e quindi io stesso ho proposto un aumento della spesa.

Posso infine osservare che questa legge, dopo le attuali modifiche, si presenta come un miglioramento della legge sulla Calabria. Speriamo di non doverci trovare più di fronte a simili calamità, ma nel caso di una nuova eventualità del genere possiamo dire di avere formulato con questa legge la base per un testo unico.

Spero che questa legge sia approvata al più presto, in modo che possa trovare rapidamente applicazione. Ringrazio il relatore e la Commissione che mi hanno assistito in questa opera che deve dare sollievo ad una zona d'Italia colpita in modo tanto grave.

PETTI. Nessuna osservazione mi permetto di fare in merito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati; debbo però notare con amarezza che la Commissione del Senato si è lasciata sopravanzare dalla Camera. Infatti molti degli emendamenti che sono stati approvati dalla Camera erano stati già proposti in questa Commissione, da me o da colleghi della opposizione, ma furono inesorabilmente respinti.

Ad ogni modo io sono perfettamente d'accordo con le modifiche apportate dalla Camera e non debbo far altro che invitare i colleghi ad approvare la legge perchè si possa procedere celermente sulla via della ricostruzione del Salernitano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati.

Nell'articolo 1 restano identici i punti *a*) e *b*). Viceversa i punti *c*), *d*), *e*), *f*), sono così modificati:

*c*) al ripristino di opere idrauliche di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria appartenenti allo stesso bacino idrografico, nonchè nei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

*d*) alle opere di riparazione e di ricostruzione degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;

*e*) alle opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza e assistenza, che siano di proprietà di Province, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

*f*) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati ad uso di assistenza e beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

Restano identici i punti *g*) ed *h*).

La Camera ha poi approvato il seguente secondo comma:

La ricostruzione delle opere indicate nelle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), ove, per ragioni tecniche ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite e in tutti i casi nell'ambito della provincia di Salerno.

Nell'ultimo comma dell'articolo, infine, la Camera ha introdotto, dopo le parole « delle chiese parrocchiali » le altre « succursali ed assimilate ».

BUIZZA. Sono d'accordo sull'emendamento alla lettera *c*) dell'articolo 1, ma non vedo l'opportunità di aver specificato che deve trattarsi di opere appartenenti allo stesso bacino idrografico.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono proposte formali di emendamento, metto ai voti le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 1. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Nel primo comma dell'articolo 2 la Camera ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ugual contributo è dovuto per la riparazione o la ricostruzione degli altri edifici previsti nella stessa lettera *g*) ».

Metto ai voti questa aggiunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La Camera dei deputati ha poi introdotto i seguenti nuovi articoli 3, 4 e 5:

### Art. 3.

Per i privati, proprietari di più di un alloggio, adibito ad abitazione, il contributo, sempre entro il limite massimo di cui al precedente articolo, viene corrisposto per un solo alloggio.

Per il ripristino dei rimanenti alloggi o dei vani di un alloggio eccedenti il numero di quelli ammessi a contributo, i proprietari possono fruire dei mutui previsti al successivo articolo.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma del precedente articolo il proprietario del cespite



ricostruito, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, provvederà, su ordinanza del Comune, alla demolizione di quello danneggiato ed allo sgombero dei materiali. In caso di inadempienza, provvederà d'ufficio e a carico del proprietario il Comune che si rivarrà della spesa con il ricavo di detti materiali.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani danneggiati o distrutti dall'alluvione, gli Istituti esercenti il credito fondiario possono concedere mutui in cartelle il cui netto ricavo copra la metà della spesa riconosciuta ammissibile nel caso di fabbricati non fruanti di contributo statale, o la metà della spesa che rimane a carico del danneggiato, nell'ipotesi di fabbricato ammesso a contributo. Tali mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore ai venticinque anni, e ad un tasso non eccedente il 7 per cento comprensivo di provvigione e spese accessorie.

L'altra metà della spesa sarà mutuata, per il tramite degli Istituti medesimi, dal Tesoro dello Stato, attingendo all'apposito fondo di un miliardo di lire, di cui all'articolo 17 della presente legge. Le condizioni e modalità relative a questi ultimi mutui, anche per le iscrizioni ipotecarie e per il rimborso, saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli Istituti di credito suddetti. Le convenzioni saranno approvate con decreti del Ministro del tesoro.

L'ipoteca, che gli Istituti mutuanti hanno diritto di iscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi anche per conto del Tesoro, ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra preesistente sull'immobile danneggiato o distrutto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli altri fabbricati urbani che non godono delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 5.

I benefici previsti dalla presente legge per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani non sono cumulabili con quelli di cui

alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Qualora l'edificio o parte di esso, danneggiato o distrutto, fosse stato adibito all'esercizio di attività industriali, commerciali o artigiane e risultasse in proprietà a persona diversa da quella esercente le attività stesse, si applicano le provvidenze contemplate dalla presente legge per il ripristino dell'edificio, o di parte di esso, nei confronti del proprietario; mentre per i danni verificatisi alle attività industriali, commerciali o artigiane si applicano i benefici della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, in favore dei loro titolari.

(È approvato).

Alla fine del secondo comma dell'articolo 6 (3 del vecchio testo), la Camera dei deputati ha sostituito le parole « riferito al catasto del 1943 » con le altre « determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 489, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 ».

Metto ai voti la modifica apportata dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Nel successivo articolo 7 (4 del vecchio testo), al terzo comma si sostituisce al richiamo dell'articolo 3 quello all'articolo 6, modifica dovuta alla nuova struttura del disegno di legge.

I successivi articoli 8, 9, 10, 11 (5, 6, 7 ed 8 del vecchio testo), sono identici a quelli da noi già approvati.

Nell'articolo 12 (9 del vecchio testo), in fine del primo comma dopo le parole « ai dipendenti » sono state aggiunte le altre « ed ai sinistrati ». Inoltre è stato approvato il seguente capoverso: « Eguale facoltà è concessa anche per il comune di Cava dei Tirreni ».

Metto ai voti queste modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Segue un articolo 13 nuovo:

#### Art. 13.

I proprietari di fabbricati urbani o di parte di essi adibiti ad abitazione, siti nel territorio

dei comuni di Salerno o di Cava dei Tirreni, distrutti o danneggiati e che, giusta attestazione dell'Ufficio del Genio civile da rilasciarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, non li possano ricostruire o riparare in sito, possono delegare irrevocabilmente i Comuni predetti a provvedere per loro conto:

a) a tutto quanto occorre per la ricostruzione del cespite danneggiato o distrutto, anche in complessi edilizi unitari;

b) a riscuotere i contributi statali;

c) a stipulare i mutui previsti dal precedente articolo 4.

Per i comuni di Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti, la delega e le facoltà di cui al comma precedente possono essere attribuite all'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

(È approvato).

L'articolo 14 (10 del vecchio testo), è stato così formulato dalla Camera dei deputati:

« A coloro ai quali siano stati concessi i contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori ».

(È approvato).

L'articolo 15 (11 del vecchio testo), è stato così formulato dalla Camera dei deputati:

« Le utenze d'acqua pubblica, per qualsiasi scopo esercitate sui corsi d'acqua Regina Majori, Regina Minori e Bonea, i cui impianti e le cui opere di presa siano state rese inefficienti in dipendenza dei danni provocati dall'alluvione, sono esonerati dal pagamento del canone demaniale e degli eventuali sovracani per un triennio, previa presentazione all'Intendenza di finanza di un certificato dell'Ufficio del Genio civile di Salerno, vistato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, attestante che gli impianti o comunque le opere di presa sono state rese inefficienti in dipendenza dell'alluvione ».

(È approvato).

Vi sono poi i seguenti nuovi articoli 16 e 17 introdotti dalla Camera dei deputati:

#### Art. 16.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, elevato a lire 5 miliardi 350.000.000 con l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 5.550.000.000.

Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge citato al comma precedente, aumentato a lire 2 miliardi giusta l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, è elevato a lire 2.024.000.000.

(È approvato).

#### Art. 17.

Per provvedere ai mutui previsti dal secondo comma dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire un miliardo che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55, di lire 500 milioni in quello 1955-56 e di lire 300 milioni in quello 1956-57.

(È approvato).

L'articolo 18 (12 del vecchio testo), è stato così formulato dalla Camera dei deputati:

« Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di lire 8.776 milioni, di cui:

1° lire un miliardo per interventi di pronto soccorso;

2° lire 900 milioni per il ripristino delle strade statali;

3° lire 6.876 milioni per gli altri interventi.

« La spesa complessiva di lire 8.776 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, rispettivamente, in ragione di lire 1.576 milioni, lire 3.200 milioni e lire 4.000 milioni, delle quali lire 250 milioni, lire 500 milioni e di lire 150 milioni saranno iscritte nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

« Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'esecuzione

delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Vi sono poi i seguenti nuovi articoli 19, 20 e 21 introdotti dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

L'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Salerno è autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino all'ammontare di un miliardo di lire per completare il fabbisogno occorrente per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero di quella città.

Sui mutui previsti dal presente articolo lo Stato corrisponderà il contributo costante annuo del 5 per cento per trentacinque anni.

(È approvato).

Art. 20.

Per la corresponsione del contributo di cui al precedente articolo si provvede per lire 10 milioni a carico del limite d'impegno previsto dall'articolo 6, n. 4, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 629, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55.

Per il rimanente contributo è autorizzato il limite d'impegno di lire 40 milioni per l'esercizio 1955-56. Alla copertura dell'onere per tale esercizio si provvede a carico degli stanziamenti previsti dal precedente articolo 18.

(È approvato).

Art. 21.

Sono mantenute in vigore fino al 31 marzo 1957 le disposizioni del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1954, n. 1213.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 22 (13 del vecchio testo), è stato così formulato dalla Camera dei deputati:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dal-

l'addizionale sulle imposte dirette disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1954, n. 1213, e prorogata come al precedente articolo 21.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nel mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso, do lettura, per maggiore chiarezza, dell'intero testo, quale risulta dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e da noi testè approvate:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 nella provincia di Salerno:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) al ripristino di opere idrauliche di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria appartenenti allo stesso bacino idrografico, nonchè nei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

d) alle opere di riparazione e di ricostruzione degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;

e) alle opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza e assistenza, che siano di proprietà di Province, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

f) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati ad uso di assistenza e beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

g) alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

h) al consolidamento ed al trasferimento di abitati, anche se non compresi nelle tabelle *D* ed *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

La ricostruzione delle opere indicate nelle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite e in tutti i casi nell'ambito della provincia di Salerno.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati quali degli abitati non compresi nelle tabelle, anzi cennate, siano da consolidare o da trasferire. Nel caso di trasferimento, il decreto sarà emanato sentito il parere delle Amministrazioni comunali e provinciali interessate. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere alla costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero. Per gli abitati stessi il piano regolatore è approvato dal Provveditore alle opere pubbliche per la Campania in deroga a tutte le norme previste dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

#### Art. 2.

I contributi di cui alla lettera *g*) dell'articolo 1 sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, quando si tratti di alloggi composti prima del sinistro di non più di tre vani utili. Per gli alloggi composti di un numero maggiore di vani utili il contributo è commisurato al 70 per cento della spesa predetta. Uguale contributo è dovuto per la riparazione o la ricostruzione degli altri edifici previsti nella stessa lettera *g*).

Nel caso che dall'Ufficio del Genio civile sia riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione di edifici da ricostruire sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'ac-

quisto del nuovo suolo edificatorio e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche.

Il contributo di cui al presente articolo non potrà superare complessivamente la somma di lire 2.000.000 per ogni privato proprietario. Tale limite non si applica per i contributi da concedere per il ripristino di alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

#### Art. 3.

Per i privati, proprietari di più di un alloggio adibito ad abitazione, il contributo, sempre entro il limite massimo di cui al precedente articolo, viene corrisposto per un solo alloggio.

Per il ripristino dei rimanenti alloggi o dei vani di un alloggio eccedenti il numero di quelli ammessi a contributo, i proprietari possono fruire dei mutui previsti al successivo articolo.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma del precedente articolo il proprietario del cespite ricostruito, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, provvederà, su ordinanza del Comune, alla demolizione di quello danneggiato ed allo sgombero dei materiali. In caso di inadempienza, provvederà d'ufficio e a carico del proprietario il Comune che si rivarrà della spesa con il ricavo di detti materiali.

#### Art. 4.

Per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani danneggiati o distrutti dall'alluvione, gli Istituti esercenti il credito fondiario possono concedere mutui in cartelle il cui netto ricavo copra la metà della spesa riconosciuta ammissibile nel caso di fabbricati non fruanti di contributo statale, o la metà della spesa che rimane a carico del danneggiato, nell'ipotesi di fabbricato ammesso a contributo. Tali mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore ai venticinque anni, e ad un tasso non eccedente il 7 per cento, comprensivo di provvigione e spese accessorie.

L'altra metà della spesa sarà mutuata, per il tramite degli Istituti medesimi, dal Tesoro

dello Stato, attingendo all'apposito fondo di un miliardo di lire, di cui all'articolo 17 della presente legge. Le condizioni e modalità relative a questi ultimi mutui, anche per le iscrizioni ipotecarie e per il rimborso, saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli Istituti di credito suddetti. Le convenzioni saranno approvate con decreti del Ministro del tesoro.

L'ipoteca, che gli Istituti mutuanti hanno diritto di iscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi anche per conto del Tesoro, ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra preesistente sull'immobile danneggiato o distrutto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli altri fabbricati urbani che non godono delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

#### Art. 5.

I benefici previsti dalla presente legge per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Qualora l'edificio o parte di esso, danneggiato o distrutto, fosse stato adibito all'esercizio di attività industriali, commerciali o artigiane e risultasse in proprietà a persona diversa da quella esercente le attività stesse, si applicano le provvidenze contemplate dalla presente legge per il ripristino dell'edificio, o di parte di esso, nei confronti del proprietario; mentre per i danni verificatisi alle attività industriali, commerciali o artigiane si applicano i benefici della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, in favore dei loro titolari.

#### Art. 6.

I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente articolo 2 possono chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, impegnandosi al versamento, in dieci annua-

lità, della quota a loro carico, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Agli effetti del presente articolo sono considerati bisognosi i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non siano proprietari di altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1.600, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 489, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

#### Art. 7.

Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a provvedere alla esecuzione di lavori di riparazione e di sistemazione di edifici, anche di proprietà privata, ai fini del ricovero di senza tetto.

I proprietari degli edifici riparati o sistemati ai sensi del precedente comma, sono tenuti al rimborso di una quota delle spese all'uopo sostenute, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

La predetta quota non potrà comunque essere superiore a quella prevista a carico del proprietario in applicazione dei precedenti articoli 2 e 6.

Nel caso di lavori di sistemazione di esclusivo interesse pubblico la spesa relativa potrà rimanere anche a totale carico dello Stato.

#### Art. 8.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 1 debbono essere presentate, in carta libera, all'Ufficio del Genio civile di Salerno, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

#### Art. 9.

La gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

È in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di delegare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, lettere *d*) ed *e*), agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo dell'Ufficio del Genio civile, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di cui alla presente legge aventi il carattere di particolare urgenza può provvedersi mediante licitazione o trattativa privata o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

#### Art. 10.

I lavori da eseguire a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

#### Art. 11.

Gli atti e i contratti relativi alle opere di cui alla presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto o contratto deve, secondo i casi, o contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge, ovvero essere integrato da una attestazione in tal senso — da citarsi nelle premesse dell'Amministrazione predetta — quando la medesima non intervenga nella formazione dell'atto.

#### Art. 12.

Nell'attuazione, in Salerno, di programmi costruttivi di case popolari a totale carico del

lo Stato a norma delle disposizioni vigenti, il Ministero dei lavori pubblici può valersi del comune di Salerno per la progettazione e la esecuzione, compreso l'appalto, dei lavori di costruzione di alloggi da destinarsi ai dipendenti ed ai sinistrati del Comune stesso.

Eguale facoltà è concessa anche per il comune di Cava dei Tirreni.

#### Art. 13.

I proprietari di fabbricati urbani o di parte di essi adibiti ad abitazione, siti nel territorio dei comuni di Salerno o di Cava dei Tirreni, distrutti o danneggiati e che, giusta attestazione dell'Ufficio del Genio civile da rilasciarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, non li possano ricostruire o riparare in sito, possono delegare irrevocabilmente i Comuni predetti a provvedere per loro conto:

a) a tutto quanto occorre per la ricostruzione del cespite danneggiato o distrutto, anche in complessi edilizi unitari;

b) a riscuotere i contributi statali;

c) a stipulare i mutui previsti dal precedente articolo 4.

Per i comuni di Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti, la delega e le facoltà di cui al comma precedente possono essere attribuite all'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

#### Art. 14.

A coloro ai quali siano stati concessi i contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

#### Art. 15.

Le utenze d'acqua pubblica, per qualsiasi scopo esercitate sui corsi d'acqua Regina Majori, Regina Minori e Bonea, i cui impianti e le cui opere di presa siano state rese inefficienti in dipendenza dei danni provocati dal-

l'alluvione, sono esonerati dal pagamento del canone demaniale e degli eventuali sovracanonici per un triennio, previa presentazione alla Intendenza di finanza di un certificato dell'Ufficio del Genio civile di Salerno, vistato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, attestante che gli impianti o comunque le opere di presa sono state rese inefficienti in dipendenza dell'alluvione.

#### Art. 16.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, elevato a lire 5.350.000.000 con l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 5.550.000.000.

Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge citato al comma precedente, aumentato a lire 2 miliardi giusta l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è elevato a lire 2.024.000.000.

#### Art. 17.

Per provvedere ai mutui previsti dal secondo comma dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55, di lire 500 milioni in quello 1955-56 e di lire 300 milioni in quello 1956-57.

#### Art. 18.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di lire 8.776 milioni, di cui:

- 1) lire 1 miliardo per interventi di pronto soccorso;
- 2) lire 900 milioni per il ripristino delle strade statali;
- 3) lire 6.876 milioni per gli altri interventi.

La spesa complessiva di lire 8.776 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, rispettivamente, in ragione di lire 1.576 milioni, lire 3.200 milioni e lire 4.000 milioni, delle quali lire 250 milioni, lire 500 milioni e lire 150 milioni saranno iscritte nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

#### Art. 19.

L'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Salerno è autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino all'ammontare di un miliardo di lire per completare il fabbisogno occorrente per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero di quella città.

Sui mutui previsti dal presente articolo lo Stato corrisponderà il contributo costante annuo del 5 per cento per trentacinque anni.

#### Art. 20.

Per la corresponsione del contributo di cui al precedente articolo si provvede per lire 10 milioni a carico del limite d'impegno previsto dall'articolo 6, n. 4, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 629, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55.

Per il rimanente contributo è autorizzato il limite d'impegno di lire 40 milioni per l'esercizio 1955-56. Alla copertura dell'onere per tale esercizio si provvede a carico degli stanziamenti previsti dal precedente articolo 18.

#### Art. 21.

Sono mantenute in vigore fino al 31 marzo 1957 le disposizioni del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1954, n. 1213.

## Art. 22.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'adizionale sulle imposte dirette disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1954, n. 1213, e prorogata come al precedente articolo 21.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

*La seduta termina alla ore 13.*

Dott. MARTO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.